

Alla terza, non si volle accordare cangiamento od alterazione veruna, perciocchè sui dazi era stabilito di conservare gli antichi usi.

Alla quarta, fu risposto negativamente, perciocchè i denari delle condanne e delle multe dovevano essere devoluti all'erario della repubblica, la quale poi pensava a ristorare con esso la rocca e le fortificazioni della città.

Alla quinta, che si concedevano le conferme degl'indulti e delle grazie, di cui era stata favorita la città di Rimini sotto il dominio dei Malatesta; salva per altro in ogni tempo l'osservanza delle leggi e degli ordini ducali.

Alla sesta, che accordavansi il trasporto e l'introduzione delle merci a Rimini, purchè non si tratti di merci proibite di già, ovvero che avessero per l'avvenire ad essere proibite: e che, quanto ai mercati e alle fiere, si conservino le discipline e gli usi, ch'erano in vigore ai tempi dei Malatesta: ma che da Rimini non si possano portar fuori i viveri: e che sempre poi se ne abbiano a pagare i dazi.

Alla settima, che si concedeva pienissima libertà ai riminesi di trarre annualmente da tutti i luoghi marittimi dell'Istria, sino all'isola di Veglia, più di mille carra di legna da fuoco: sempre per altro, che i condottieri ne siano muniti di un attestato del rettore di Rimini, circa la quantità della legna da estrarsi e colla

» prima instantia per judicem potestatis
 » nostri, appellatio autem devolvatur ad
 » potestatem prefatum, qui audire habeat
 » cum vicario suo et sententie que sic lau-
 » date fuerint ab ipso potestate nostro fir-
 » me sint et inappellabiles. In causis vero
 » a ducatis triginta supra sit in facultate
 » cujuslibet ipsarum partium petere et eli-
 » gere quod causa consilio sapientum com-
 » mittatur, in quibus comissionibus causa-
 » rum servetur forma juris et dispositio
 » legum et consuetudinum terrarum, que

» commissio fieri possit Arimini Ravene et
 » Faventie pro arbitrio litigantium; si ve-
 » ro partes potestatis judicium eligerent
 » possit et debeat potestas ipse cognoscere
 » in dictis causis et judicare, appellatio au-
 » tem sententiarum et actuum ipsius pote-
 » statis nostri postea spectet et devolvatur
 » ad auditores nostros novos sententiarum,
 » juxta ordines officii sui.

» Item, ad additionale de domus ospi-
 » tandi Ariminenses, quod fiat ut petitur.»